



Milano, 26 luglio 2013

Assemblea Federale 21/22 settembre 2013

53. MOZIONE

Tutela della risorsa idrica del Nord attraverso la piena attuazione del decreto sul Federalismo demaniale ed il trasferimento alle Regioni a Statuto ordinario di maggiori competenze in materia di concessioni idroelettriche e relativi canoni

Premesso che

- l'acqua, fondamento per la vita e composto chimico più abbondante sulla Terra, è una risorsa rinnovabile ma non inesauribile e come tale necessita di un utilizzo razionale e consapevole, evitandone gli sprechi e, soprattutto, salvaguardandola da ogni forma di inquinamento;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", in recepimento della Direttiva 200/60/CE, Direttiva Quadro sulle Acque, ha suddiviso il territorio nazionale in Distretti idrografici e ha previsto per ogni Distretto la redazione di un Piano di Gestione, attribuendone la competenza alle Autorità di Distretto idrografico o Autorità di bacino, con l'obiettivo di istituire un quadro per la protezione delle acque al fine di ridurre l'inquinamento, impedire un ulteriore deterioramento e migliorare l'ambiente acquatico, promuovere un utilizzo idrico sostenibile e contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità;
- il Nord è suddiviso in due Distretti idrografici, il Distretto idrografico padano che comprende tutti i corpi idrici del bacino del fiume Po, e quindi buona parte dei territori delle Regioni Piemonte e Lombardia più una piccola porzione del Veneto (oltre a parte dei territori delle Regioni Liguria, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, l'intera Valle d'Aosta nonché porzioni di Paesi esteri), e il Distretto idrografico delle Alpi orientali che comprende invece la parte rimanente delle Regioni Trentino Alto Adige e Veneto e il Friuli Venezia Giulia;
- a livello di Regioni è previsto il Piano Regionale di Tutela delle acque, strumento rivolto a programmare l'utilizzazione delle acque pubbliche, sia superficiali che sotterranee, e a dettare le linee guida per la regolazione dei corsi d'acqua al fine di una maggiore tutela dell'ambiente e delle risorse idriche nel loro complesso;

• il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici", definisce le modalità amministrative per la realizzazione degli impianti idroelettrici ed individua nella "concessione di derivazione" l'istituto giuridico finalizzato a consentire lo sfruttamento ad uso idroelettrico delle acque pubbliche demaniali. La normativa distingue tra grandi e piccole derivazioni idroelettriche, a seconda che eccedano o no i 3.000 kW (3 MW) di potenza nominale media annua di concessione.

Considerato che

- l'acqua rappresenta da un lato una risorsa limitata e da tutelare sia sotto l'aspetto ambientale che sanitario e dall'altro, nell'ottica di dare una risposta al fabbisogno energetico, una importante fonte energetica, inclusa fra quelle definite come "rinnovabili" e alternative all'utilizzo dei combustibili fossili nella produzione di energia;
- l'industria idroelettrica ha avuto negli anni un significativo sviluppo legato alla necessità di sostenere la crescita industriale a supporto dell'economia del Nord e, più recentemente, di aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili all'interno delle strategie di lotta ai cambiamenti climatici;
- la Direttiva 2009/28/CE per la promozione delle fonti rinnovabili assegna un obiettivo di crescita comprendente diversi settori, lasciando poi agli Stati membri, con proprie norme, la facoltà di declinare le misure settoriali per il suo conseguimento. Tale obiettivo dovrà essere raggiunto con la partecipazione delle diverse Regioni le quali, attraverso la propria programmazione strategica, hanno libertà nel pianificare le rispettive scelte energetiche;
- la liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, l'introduzione di incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (CIP 6, Certificati Verdi, ecc.) e i conseguenti convenienti prezzi relativi alla produzione e vendita di energia hanno favorito la realizzazione di nuovi impianti idroelettrici nei territori alpini e prealpini, soprattutto di piccole dimensioni, determinando apporti quantitativi ridotti di energia da fonte rinnovabile rispetto all'impatto sull'ambiente e in particolare sui corsi d'acqua sottoposti a prelievo;
- in conseguenza della lunga durata delle concessioni (30 anni) attribuite ai grandi impianti di derivazione idroelettrica e della conseguente staticità di questo settore ha via via preso sempre più piede lo sviluppo del mini-idroeletrico più semplice da realizzare in termini di autorizzazioni e adempimenti burocratici;
- alle Regioni, salvo delega alle Province, spettano oltre alle funzioni amministrative relative alla gestione del demanio idrico e quelle relative alle derivazioni di acqua pubblica, anche quelle riguardanti la determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, dovuti sia per le grandi che per le piccole derivazioni;
- le Regioni, ai fini della tutela degli ecosistemi e degli alvei sottesi da derivazioni idroelettriche, hanno imposto di adeguare le concessioni in atto alle disposizioni concernenti il Deflusso Minimo Vitale (DMV), strumento attraverso il quale è stato possibile porre dei limiti al prelievo idrico dai corsi d'acqua. Il Deflusso Minimo Vitale rappresenta il minimo valore della portata, misurata a valle dell'opera di captazione, necessaria a garantire la tutela delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque e dell'ecosistema più in generale.

Rilevato che

- al Nord le concessioni di derivazioni idroelettriche concorrono a realizzare gran parte della produzione elettrica delle Regioni padane;
- lo sfruttamento delle risorse idriche a scopo idroelettrico crea al Nord, in particolare nei territori montani, non poche problematiche a causa della presenza di impianti invasivi e proprio per questa ragione sono state previste specifiche compensazioni economiche correlate alla produzione idroelettrica a favore di tali territori, sotto forma di canoni e sovra canoni i quali, però, intercettano solo una piccola parte del valore della produzione;
- l'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 "Norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia montana" prevede che i sovra canoni delle concessioni idroelettriche possano essere corrisposti anche sottoforma di fornitura diretta di energia elettrica:
- nell'ambito della Comunità europea sono riconosciute, alla pari delle gare per la scelta del concessionario, le gare per la scelta del socio privato ai fini della costituzione di partenariati pubblici privati per l'affidamento della concessione, secondo definiti criteri di trasparenza e concorrenzialità;
- la disciplina delle procedure ad evidenza pubblica è riconducibile alla tutela della concorrenza, con la conseguente titolarità della potestà legislativa, in via esclusiva, allo Stato (articolo 117 della Costituzione) e in capo a questo è posta quindi la determinazione dei requisiti e dei parametri delle procedure di gara per l'affidamento delle concessioni;
- spetta invece alle Regioni la competenza per l'indizione delle gare per l'attribuzione della concessione idroelettrica, sulla base di criteri di evidenza pubblica e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitto di interessi:
- mentre alle Regioni a Statuto ordinario non è consentito legiferare in materia di derivazioni idroelettriche, le Regioni a Statuto speciale come il Trentino Alto Adige e la Valle d'Aosta, grazie alla propria condizione di autonomia e alle maggiori competenze nella gestione del demanio idrico, possono emanare norme proprie in questo settore e vantare la titolarità della potestà amministrativa sulle concessioni;
- a causa della mancanza dei decreti attuativi previsti dal Decreto Legislativo 28 maggio 2010, n. 85 "Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42" i beni demaniali afferenti all'attività idroelettrica non rientrano ancora nella proprietà e nella disponibilità delle Regioni;

questa Assemblea Federale impegna

i rappresentanti della Lega Nord eletti nelle Regioni e nelle altre istituzioni, per quanto di competenza,

- ad attivarsi con azioni coordinate presso il Governo affinchè sia data piena attuazione al D.Lgs. 85/2010 sul Federalismo demaniale grazie al quale le Regioni non sarebbero più solo gestori ma anche proprietarie dei beni del demanio idrico, delle acque e delle relative pertinenze;
- ad attivarsi con azioni coordinate presso il Governo affinchè, in un'ottica di decentramento dei poteri, siano riconosciute maggiori competenze territoriali in materia di concessioni idroelettriche, al fine di favorire la partecipazione diretta alla gestione degli impianti, tramite la forma del partenariato pubblico privato, che garantirebbe così un ruolo attivo del territorio nell'utilizzo delle proprie risorse, come del resto già avviene nelle Regioni a Statuto speciale;
- ad attivarsi presso l'Unione europea, attraverso iniziative comuni, affinchè, in sede di predisposizione delle gare e di definizione delle concessioni, dato il notevole impatto sull'ambiente determinato dagli impianti di derivazione idroelettrica, sia fatto prevalere, in deroga alla normativa, il principio di tutela del territorio, delle aziende locali e dei cittadini ivi insediati, garantendo gestioni efficienti, economiche e di qualità;
- a prevedere, con specifiche disposizioni, una giusta ed equa compensazione economica ed energetica, attraverso il controllo sull'uso delle risorse acquisite tramite canoni e sovra canoni (che potrebbero essere corrisposti dai concessionari anche sottoforma di forniture gratuite di energia elettrica), che devono essere destinate alla salvaguardia dell'ambiente e allo sviluppo del territorio interessato oltre che individuare regole precise sulla localizzazione degli impianti, sulla tutela del paesaggio e delle aree di pregio, del patrimonio storico e artistico e sullo sfruttamento dei corsi d'acqua, a partire dal monitoraggio e dal rispetto del Deflusso Minimo Vitale essenziale per il mantenimento del delicato equilibrio idrogeologico degli ecosistemi.